

Certificati Anagrafici

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 12 novembre 2011, n.183, non possono essere rilasciati certificati per provare stati, fatti e qualità personali a richiesta del cittadino da far valere per le pubbliche amministrazioni o per privati gestori di pubblici servizi. Il cittadino si assumerà l'onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (art. 47 del D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Ai privati, invece, il cittadino è tenuto a produrre le certificazioni amministrative.

Poiché il certificato prodotto a privato è normalmente fuori dalla tab. B allegata al D.P.R. 26/10/1972 e delle altre norme, ne consegue che tutti i certificati, esclusi quelli rilasciati dall'ufficio di stato civile, scontano la vigente imposta di bollo.

I certificati anagrafici sono rilasciati dal Comune di residenza e attestano le risultanze delle iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente (APR) e degli italiani residenti all'estero (AIRE).

I certificati anagrafici sono:

- residenza
- stato di famiglia
- anagrafico di nascita, morte e matrimonio tali certificazioni si utilizzano per coloro che, pur essendo residenti in Camporeale, non hanno qui trascritto il relativo atto di stato civile. E' importante sapere che i dati contenuti nei certificati anagrafici di nascita, matrimonio e morte sono desunti dall'archivio anagrafico, e pertanto potrebbero riportare informazioni errate o non aggiornate rispetto al corrispondente atto di stato civile. (I certificati anagrafici in questione soggiacciono alle regole stabilite per i certificati anagrafici in genere)
- esistenza in vita
- cittadinanza
- stato di famiglia per uso assegni familiari (rilasciato solo a persona della famiglia anagrafica)
- stato libero o vedovanza (rilasciato solo all'interessato)

CERTIFICATO CUMULATIVO

E' possibile attestare mediante certificato cumulativo più condizioni nello stesso certificato. Lo sportello, a richiesta dell'utente, può emettere i seguenti certificati cumulativi:

- Certificato di residenza e stato di famiglia
- Certificato di residenza, stato di famiglia, cittadinanza e stato civile

Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla riservatezza personale, né l'indicazione dei gradi di parentela (ad eccezione del certificato di stato di famiglia rilasciato per l'erogazione di assegni familiari), né le informazioni relative allo stato civile dei membri della famiglia. L'indicazione della paternità /maternità può essere indicata SOLO quando finalizzata all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione e viene rilasciato SOLO al diretto interessato.

I certificati anagrafici sono validi per sei mesi. Hanno validità illimitata i certificati non soggetti a modificazioni.

CERTIFICATI STORICI O ORIGINALI

I certificati anagrafici desunti da atti pregressi (certificati cosiddetti "storici" o "originari") sono rilasciati dall'Ufficiale d'Anagrafe, **previa motivata richiesta in cui il soggetto richiedente sia titolare di un interesse giuridicamente tutelato e collegato al documento al quale richiesto** oppure che le richieste siano motivate dalla necessità di notificare un atto, di perseguire una causa di usucapione di successione, nonché in tutti i casi in cui il certificato sia necessario alla difesa di un diritto o di un interesse del richiedente. Anche per questi certificati permane il divieto di indicazione della paternità e maternità.

Il certificato di stato di famiglia "originario" riguarda la composizione originaria della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) al momento della nascita o dell'istituzione della scheda di famiglia.

Il certificato di stato di famiglia "storico" riguarda la composizione della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta in una certa data precedente alla richiesta e indicata dal richiedente.

Ogni posizione anagrafica, desumibile dagli atti archiviati (stato di famiglia o scheda individuale) può essere certificata o attestata se ricorrono le condizioni previste dalla legge per la richiesta stessa, ad eccezione delle notizie concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio.

Se il certificato richiede delle ricerche di rilascio non potrà essere immediato.

SE IL CERTIFICATO DEVE ESSERE PRESENTATO A AD UN GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO CI SI DEVE AVVALERE DI UNA AUTOCERTIFICAZIONE

CHI PUO' CHIEDERE I CERTIFICATI

Il certificato di residenza e di stato di famiglia possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge (art. 33, comma 1, D.P.R. 223/1989).

Gli altri certificati possono essere rilasciati solamente se non vi ostano gravi o particolari esigenze di pubblico interesse (art. 33, comma 2 DPR223/1989).

E' necessario sempre esibire un documento d'identità.

COME FARE

Per ottenere un certificato anagrafico è possibile richiederlo:

- **Agli sportelli** dei servizi demografici
- **Per posta**, allegando alla richiesta copia di un documento d'identità del richiedente, una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta, nonché marca da bollo da €16,00 se il certificato non è in esenzione dall'imposta di bollo, ed i diritti di segreteria in moneta.
- **Per fax** ai numeri 0924-36384/0924-37559 allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente (solo qualora il certificato possa essere emesso in esenzione dall'imposta di bollo ed in esenzione totale dai diritti di segreteria).
- **Per posta elettronica**, allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente (solo qualora il certificato possa essere emesso in esenzione dall'imposta di bollo dai diritti di segreteria). anagrafe.camporeale@libero.it

Negli ultimi tre casi sopra riportati, si raccomanda sempre:

- di firmare le richieste
- di trasmettere copia dei documenti di identità leggibili
- di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti

TEMPI DI RILASCIO

I certificati anagrafici sono rilasciati immediatamente allo sportello se richiesti di persona.

I certificati anagrafici richiesti a mezzo Posta sono generalmente rilasciati entro 7 giorni alla protocollazione della richiesta.

I certificati anagrafici storici che richiedono ricerche di archivio sono rilasciati entro 30 giorni.

QUANTO COSTA

Non è nella facoltà del richiedente il certificato se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.

I certificati, quando richiesti all'Ufficio Anagrafe, devono essere rilasciati in bollo "sin dall'origine" (DPR 642/72) per cui il bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione, pena l'evasione del tributo.

Facendo l'autocertificazione, invece, non è dovuta l'imposta di bollo.

I certificati anagrafici di norma sono rilasciati in bollo (**€16,00**) tranne nei **CASI DI ESENZIONE**.

Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di :€0.26 per i certificati in carta libera e di €0.52 per i certificati in bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria).

Sono **soggette al bollo** anche le **autentiche delle firme** in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

Per i **certificati anagrafici storici** redatti in seguito a ricerche d'archivio, oltre all'eventuale pagamento dell'imposta di bollo è previsto il pagamento di € 5.16 per diritti di segreteria per ogni nominato (€2.58 se il certificato è emesso in esenzione dall'imposta di bollo); una volta effettuata la ricerca, si è comunque tenuti al pagamento dei relativi diritti di ricerca anche in caso di sopravvenuto disinteresse.

CERTIFICATI DA PRODURRE ALL'ESTERO

Se il certificato deve essere consegnato all'estero, se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la firma del dipendente comunale deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura di Palermo.

RILASCIO DI ELENCHI DEGLI ISCRITTI IN ANAGRAFE E DI DATI ANAGRAFICI

Il rilascio di elenchi degli iscritti in anagrafe, nonché la verifica di elenchi (es. relativamente alla conferma dell'indirizzo o all'esistenza in vita) è consentito **esclusivamente** alle amministrazioni pubbliche che ne facciano notifica richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità. L'Ufficio anagrafe può rilasciare a chiunque ne faccia richiesta per fini statistici e di ricerca dati anagrafici resi anonimi ed aggregati.

Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Il **bollo** è una imposta riscossa dallo Stato in concessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.

I **diritti di segreteria** sono un corrispettivo versato al Comune per una attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografici è fissata dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n° 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n°642 stabilisce che sono SOLIDAMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

La responsabilità per il mancato pagamento del bollo ricade sul richiedente, su chi ha firmato l'atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l'atto irregolare all'ufficio del registro. La sanzione prevista va da 2 a10 volte l'importo evaso più la marca prevista.

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.

Nel caso In cui si abbia il fondato sospetto di trovarsi di fronte ad una evasione fiscale, a seguito della richiesta di un certificato anagrafico per uso dichiarato difforme da quello che si può effettivamente presumere, qualora, da elementi intrinseci all'atto, possa emergere in maniera incondizionata che l'invocata norma d'esecuzione è in conferente od erronea, l'ufficiale d'anagrafe inoltrerà formale segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli eventuali controlli che l'Agenzia stessa ritenga di effettuare.

Il fatto che altri Comuni non applichino l'imposta di bollo ai certificati anagrafici non rileva ai fini dell'esecuzione.